

Publicato il 16/10/2024

N. 00369/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01179/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ladisa s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9247621244, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Luigi D'Ambrosio, Aldo Loiodice, Saverio Sticchi Damiani, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop., e Vivenda s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso principale e ai motivi aggiunti:

- della determinazione dirigenziale della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP. del Comune di Bari n. 11480/2024 Reg. Gen. del 23.9.2024, recante aggiudicazione in favore del RTI Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. e Vivenda S.p.A. dell'accordo quadro della durata di quattro anni per la gestione del servizio di ristorazione scolastica indetta dal Comune di Bari, articolata in due lotti prestazionali e territoriali, per il periodo gennaio 2023 - giugno 2026 - Lotto 1: CIG 9247621244;
- della nota dirigenziale prot. n. 0324150.U del 24.9.2024, recante comunicazione dell'aggiudicazione predetta;
- della determinazione dirigenziale della Ripartizione Politiche Educative e Giovanili n. 14481/2024 Reg. Gen. del 23.9.2024, recante presa d'atto della determinazione suindicata e degli esiti della gara d'appalto;
- della determinazione della Ripartizione Politiche Educative e Giovanili n. 10985/2024 Reg. Gen. del 17.7.2024, recante nomina della Commissione Giudicatrice e sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento;

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, nessuno escluso, relativi alle operazioni di valutazione delle offerte e di verifica di congruità dell'offerta anormalmente bassa formulata dall'aggiudicataria;
- del provvedimento di consegna anticipata del servizio con decorrenza 7 ottobre 2024 e delle note del Dirigente della Ripartizione Politiche Educative e Giovanili prot. n. 0331514 del 1.10.2024 e prot. n. 335026.U del 2.10.2024 (a firma anche dell'Assessore alla Conoscenza);
- della nota del Dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici prot. n. 326055.U del 25.9.2024;
- di ogni altro atto ai predetti presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto;

quanto al ricorso incidentale:

- della determinazione dirigenziale della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP. del Comune di Bari n. 11480/2024 Reg. Gen. del 23.9.2024, recante aggiudicazione in favore del r.t.i. Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. e Vivenda S.p.A. dell'accordo quadro della durata di quattro anni per la gestione del servizio di ristorazione scolastica indetta dal Comune di Bari, articolata in due lotti prestazionali e territoriali, per il periodo gennaio 2023 - giugno 2026 - Lotto 1: CIG 9247621244;
- della determinazione dirigenziale della Ripartizione Politiche Educative e Giovanili n. 14481/2024 Reg. Gen. del 23.9.2024, recante presa d'atto della determinazione suindicata e degli esiti della gara d'appalto;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi alle operazioni di valutazione delle offerte.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop. e di Vivenda s.p.a. e del Comune di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avvocati Aldo Loiodice, Luigi D'Ambrosio, Saverio Sticchi Damiani, Pasquale Procacci, Michelangelo Pinto e Ada Matteo, su delega orale dell'avv. Angelo Clarizia, per la ricorrente, avv. Rosa Cioffi, per il Comune di Bari, e gli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, per le controinteressate;

Rilevato che

- l'accordo quadro n. 38236 del 18 aprile 2024 e il relativo primo contratto attuativo del 6 maggio 2024 tra la ricorrente Ladisa e il Comune sono stati dichiarati inefficaci dalla sentenza n. 736 dell'11 giugno 2024 della I Sezione di questo Tribunale;

- il ridetto contratto attuativo stipulato in data 6 maggio 2024, relativo al periodo 9 ottobre 2023 – 28 giugno 2024, è giunto evidentemente a scadenza naturale per decorso del termine di durata;

- all'esito della rinnovazione delle operazioni di gara, disposta dal Comune in dichiarata esecuzione della su citata sentenza n. 736 del 2024, l'accordo quadro della durata di quattro anni per la gestione del

servizio di ristorazione scolastica per il periodo gennaio 2023 - giugno 2026 per cui è causa è stato affidato alla controinteressata aggiudicataria con la determinazione n. 11480 del 23 settembre 2024 qui gravata;

- in data 24 settembre 2024, il Comune ha disposto l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modd. dalla L. n.120/2020, a decorrere dal primo ottobre 2024 (cfr. nota prot. n. 323904 del 23 settembre 2024);

- l'avvio del servizio è stato differito al 7 ottobre 2024 in accoglimento della richiesta della controinteressata;

- con determina n. 15488 dell'8 ottobre 2024, il Comune di Bari, considerata la sospensione dell'esecuzione dell'aggiudicazione in favore della controinteressata giusta decreto monocratico n. 358 dell'8 ottobre 2024 e la fissazione dell'odierna camera di consiglio nonché la fissazione della camera di consiglio dinanzi al Consiglio di Stato per la decisione sull'istanza di sospensione della sentenza n. 736 del 2024 di questo Tribunale alla data del 17 ottobre 2024, ha ritenuto di affidare il servizio alla ricorrente Ladisa ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2022 sino al 18 ottobre 2024, per assicurare la continuità del servizio di ristorazione scolastica;

Considerato che

- ai fini della concessione della tutela cautelare di cui all'art. 55 c.p.a. è imprescindibile la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso;

- nelle controversie di cui all'art. 119 c.p.a., il comma 4 del medesimo articolo subordina l'adozione delle misure cautelari al "*caso di estrema gravità ed urgenza*";

- la procedura competitiva oggetto di contenzioso integra un accordo

quadro della durata di 48 mesi, da eseguire mediante la successiva stipula di contratti esecutivi, rispetto alla quale il danno prospettato dalla ricorrente è, pertanto, solo potenziale e non connotato da immediatezza e concretezza, e che il pregiudizio eventualmente subito sarebbe comunque esclusivamente patrimoniale e comunque integralmente ristorabile in forma specifica mediante subentro;

Ulteriormente considerato che, anche a volersi ammettere che la ricorrente possa farsi portatrice dell'interesse pubblico alla sicurezza alimentare - della quale deve farsi istituzionalmente carico il Comune - il relativo paventato pericolo in ragione della mancata sussistenza in capo alla GreenWay della qualifica di produttore non appare sussistere in quanto, in disparte la relativa attribuzione di punteggio all'offerta dell'aggiudicataria, l'azienda risulta certificata per la fornitura di prodotti biologici;

Considerato, infine, che la decisione di affidare il servizio alla ricorrente Ladisa fino al 18 ottobre 2024 garantisce la tempistica necessaria ad assicurare la continuità del servizio;

Ritenuto, pertanto, che non si ravvisa il *periculum in mora*, non potendosi considerare tale neanche l'adempimento della clausola sociale, peraltro già avvenuto per il Lotto II della medesima procedura;

Ritenuto, in definitiva, di respingere l'istanza cautelare e di compensare le spese della presente fase in ragione della particolarità della controversia;

Ritenuto, infine, di fissare la pubblica udienza del 17 dicembre 2024 per la trattazione del merito della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.

Fissa la pubblica udienza del 17 dicembre 2024 per la trattazione del merito della controversia.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Donatella Testini

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO